

Art. 6 – IL SETTORE GIOVANILE

Costituisce particolare obiettivo dell'Associazione attraverso tutte le funzioni specificatamente affidate alla cura del settore giovanile:

- ° sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport tra i giovanissimi;
- ° garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere dei bambini e giovani atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o a qualsiasi altra considerazione;
- ° garantire il rispetto delle esigenze e bisogni particolari dei giovani e dei bambini in crescita consentendo processi graduali di partecipazione, dal livello ludico di base a quello agonistico;
- ° assicurare il rispetto delle esigenze di istruzione scolastica;
- ° garantire che tutti i soggetti con responsabilità verso i bambini e giovani siano ben qualificati per guidare, formare, educare ed allenare in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;
- ° garantire la necessaria vigilanza sui giovani e giovanissimi assicurando che le relazioni con gli stessi si svolgano in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale.

Art. 7 – REGOLE DI COMPORTAMENTO

Chiunque operi in seno all'Associazione, deve essere a conoscenza delle normative vigenti che disciplinano e regolamentano l'espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenti comportamenti.

- ° Tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche al fine di tutelare l'immagine stessa dell'Associazione.
- ° Tutti, nell'ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale evitando comportamenti atti ad incidere negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all'osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.
- ° Dovrà essere garantito il segreto di ufficio nelle attività di propria competenza.
- ° I responsabili delle singole attività non devono abusare del ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione, rispettare i propri collaboratori e favorire la crescita professionale nonché lo sviluppo delle potenzialità.
- ° Nessuno può procurarsi vantaggi personali in relazione alla attività esercitata.
- ° Tutti nell'esercizio delle attività e funzioni affidate devono operare con imparzialità evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con l'Associazione.
- ° E' vietato rilasciare dichiarazioni o esprimere giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine dell'Associazione o essere lesivi della reputazione di altre persone, enti o società.

Art. 8 – GLI ATLETI

Tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice Etico. Gli atleti in particolare devono osservare il principio di solidarietà